

Giud. pace di Taranto - 11 maggio 2006 – G.d.P. M. Giacobelli – P.A. c. Comune di T.

Infrazioni al Codice della Strada – Verbale di accertamento – Ricorso al G.d.P. – L. 689/1981, art. 23, comma 6 – Mezzi di prova - Valore probatorio del verbale – Art. 2700 Cod. civ. – Errore nell'accertamento – Errore di fatto – Libera valutabilità del verbale.

Nel corso del giudizio di opposizione avverso il verbale di accertamento di una infrazione al C.d.S., qualora il ricorrente contesti le affermazioni, ivi contenute, relative a circostanze oggetto di percezione sensoriale e quindi, come tali, suscettibili di errore di fatto, viene meno l'efficacia probatoria privilegiata tipica del verbale stesso che, quindi, potrà essere liberamente valutato dal giudice di merito al pari di ogni altro elemento probatorio.

SENTENZA

nella causa iscritta al n° R. G. 73/2006, avente ad oggetto:

Opposizione depositata il 05.01.2006, avverso il verbale di contestazione nr. Numero Verbale P22980, Numero registro Contravvenzioni 34039/2005, redatto dalla Polizia Municipale di T. per il pagamento della somma complessiva di euro 77,32 per presunte violazioni del Codice della Strada, promossa da:

P. A., nato a Mesagne il 08.12.70, residente in Oria, alla Via L., 199/A, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele M. in virtù del mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via Campania, 101, presso e nello studio dell'avv. Martino M.;

opponente ricorrente

contro

COMUNE DI T., in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro G. ed elettivamente domiciliato alla Via Umbria, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione opposto resistente

Conclusioni per l'opponente:

“Si conclude per l'accoglimento del presente ricorso e per l'annullamento della contravvenzione in epigrafe indicata, che si deposita.

Spese, diritti ed onorari di giudizio. LV.A e c.a.p. come per legge “.

Conclusioni per il Comune opposto:

“rigetto dell'avversa opposizione in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile e/o comunque infondato in fatto e diritto.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il giorno 05.01.2006 il sig. P. A. depositava il ricorso al verbale di contestazione nr. P22980, Numero reg. Contr. n. 34039/2005, redatto dalla Polizia Municipale di T. per il pagamento della somma complessiva di euro 77,32 a seguito di violazione del Codice della Strada, rilevata in data 12.9.05, notificata a mezzo del servizio postale in data 8.11.05. In detto verbale, si contestava la violazione di cui all'art. 171/1 e 2, poiché il conducente del motoveicolo targato BK. alle ore 19,40 in località Via N. Sauro/Corso Umberto circolava senza casco protettivo. Si precisava nel verbale che: “ la contestazione non è potuta avvenire immediatamente poiché gli agenti erano impegnati in altra contestazione”.

Sosteneva l'opponente che evidentemente era stato commesso un errore di lettura della targa, da parte del verbalizzante.

Il ricorrente, infatti, confermava che il motoveicolo nell'ora e nel giorno di rilevamento era stato fermo nella sua piena disponibilità in quel di Oria, presso il suo domicilio di Via L.. Tale circostanza poteva essere confermata da numerosi testimoni che nel pomeriggio e nella serata del giorno 11.8.05 avevano avuto modo di notare il motoveicolo fermo in garage, indicando come testimoni per tutti D'A.S., residente in Oria, alla Via T., 36.

All'udienza di comparizione del 16.03.2006 per il Comune di Taranto si costituiva l'avv. G.A., che chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché nel caso di specie il verbale redatto dai vigili urbani, quale atto pubblico, aveva fede privilegiata ex art. 2699 per quanto ivi attestato. Inoltre la stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 17106 del 3.12.2002 aveva ribadito il principio che nei casi di non contestazione immediata la rilevazione da parte degli agenti del numero della targa, non implicando alcuna attività di valutazione o di elaborazione, era assistita da fede privilegiata se non emergesse un *quid pluris* tale da poter ipotizzare un errore materiale dei verbalizzanti.

Per l'istruttoria era ammessa ai sensi dell'art. 23 della legge nr. 689/81 la prova testimoniale, espletata all'udienza del 06.04.2006 e proseguita a quella dell'11.5.2006

A quest'ultima udienza, era depositata la visura in data 04.05.2006 del PRA di Taranto. Pertanto, vista la documentazione allegata, precisate le conclusioni, dopo la discussione, la causa era decisa, dandosi lettura dell'allegato dispositivo della sentenza in udienza e riservandone la motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si osserva che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del C.d.S. nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti sulla patente di guida quando ometta di comunicare all'Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l'infrazione alle norme della circolazione stradale.

Ancora in via preliminare va aggiunto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 114 del 5-8 aprile 2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n.28S (Nuovo Codice della Strada), introdotto dall'art.4, comma 1-septies, del Decreto Legge del 27 giugno 2003, n.151 (modifiche ed integrazioni al Codice della Strada), aggiunto dalla legge di conversione del 1 ° agosto 2003, n.214 nella parte in cui impone, all'atto del deposito del ricorso avverso una sanzione per violazione del Codice della Strada, di versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Di fondamentale rilevanza ai fini della decisione è risolvere il contrasto tra quanto sostenuto dal ricorrente in merito alla possibilità con prove testimoniali e/o documentali di rendere inoperante l'efficacia privilegiata del verbale di accertamento dell'infrazione e quanto ribadito dal Comune e cioè l'efficacia di atto pubblico del verbale di accertamento ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., facente piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (Cass. S.U. 25 novembre 1992, n. 12545).

Per definire il suddetto contrasto è necessario richiamare l'art. 23 della legge nr. 689/1981 per come modificato dal recente decreto legislativo 02.02.2006 nr. 40, art. 23,

il cui 6° comma che per intero si riporta, atteso che lo stesso è spesso ignorato in sede di opposizione alle sanzioni amministrative. Recita detto comma: “ Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’Ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli .”

Trattandosi quest’ultima di norma speciale, come è ovvio, la stessa ha prevalenza su qualsiasi altra norma processuale, ivi compreso anche l’art. 112 c.p.c., di valore ordinario generale, ma di applicazione subordinata rispetto all’operatività ed applicazione del 6° comma dell’art. 23 sopra riportato.

Precisato ciò, si osserva che il verbale di accertamento non sempre ha fede privilegiata, in quanto la stessa può venire meno a seguito di documentazione pertinente dimostrante il contrario e/o di prove testimoniali attendibili, come possono essere considerate quelle espletate nella presente procedura, richieste sin dall’atto introduttivo.

I due testimoni (D’A.S. e C. Angelo) hanno senza ombra di dubbio confermato che il motoveicolo del ricorrente, targato BK 60359, il giorno del 11.08.05 alle ore 19,40 è rimasto parcheggiato nell’androne della casa del ricorrente.

Non solo, ma anche la visura al P.R.A. di T. in data 05.05.2006, depositata dal ricorrente all’udienza dell’11.05.2006, prova l’esistenza in T. di un motoveicolo, con targa BK., molto simile a quella del P. A. e quindi l’unico agente rilevatore può anche aver errato nella trascrizione della targa (che, come avviene, è stata prima letta e poi annotata sul modulo esibito in copia non formale dal Comune).

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che il verbale di accertamento dell’infrazione non ha l’efficacia privilegiata dell’atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento (Cass. SS. UU. 25 novembre 1992, n. 12545).

Al principio affermato dalle Sezioni Unite si è poi adeguata la giurisprudenza successiva (Cass. 22 marzo 1995, n. 3316; Cass. 1 aprile 1996, n. 2988; Cass. 10 luglio 1996 n. 6302; Cass. 23 dicembre 1997, n. 13010; Cass. 18 aprile 1998, n. 3939). Di conseguenza, l’impugnazione dell’opponente rende queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell’opponente (Cass., 1° aprile 1996, n. 2988).

In applicazione di questo principio si è ritenuto che la fede privilegiata non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino (come per es. passaggio quasi istantaneo di un motoveicolo), non si siano potuti verificare e controllare adeguatamente e pertanto, abbiano potuto comportare una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che ricade sotto la percezione visiva del verbalizzante (Cass. 10 aprile 1999, n. 3522).

Ancora più recentemente la Suprema Corte ha confermato il suddette principio statuendo che “ Per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali

suscettibili di errore di fatto - nella specie, la rilevazione del numero di targa di un'auto -, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito." (Cassazione 12.01.2006 n. 457, confermando così il principio già espresso precedentemente nelle sentenze N. 9909 del 2001; N. 14038 del 2005, N. 21367 del 2005).

In tale caso il verbale assurge ad elemento probatorio liberamente valutabile, così che il giudice può e deve basarsi sulle emergenze processuali e sul confronto delle opposte tesi delle parti in causa.

Nella fattispecie in esame si rilevava l'avvenuto transito di un conducente di una moto privo di casco protettivo, in assenza di contestazione immediata ".poiché gli agenti erano impegnati in altra contestazione.", per cui, come sopra evidenziato, il verbale impugnato non è coperto dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, anzi, è verosimile che l'unico agente accertatore abbia trascritto in modo errato la targa.

Pertanto, il verbale impugnato e tutti gli atti dal verbale medesimo dipendenti, non possono che essere annullati.

Relativamente alle spese processuali, richieste dal ricorrente, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo per giusti motivi

P.Q.M. il giudice di pace di Taranto, dr. Martino Giacobelli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal sig. P.A. in data 05.01.2006 avverso il verbale n. P22980, reg. contr. n. 34039/2005, redatto dalla Polizia Municipale di T. per il pagamento della somma complessiva di ? 77,32 per violazione al Codice Strada n. 285/'92, visto l'art. 23 della legge nr. 689/81, così decide:

- 1) Accoglie l'opposizione proposta dal sig. P. A.;
- 2) di conseguenza annulla il verbale n. P22980, reg. contr. n. 34039/2005;
- 3) condanna il Comune di T., in persona del suo legale rappresentante p.t., a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio, le quali sono liquidate in complessivi Euro 150,00, oltre il rimborso forfetario del 10 % delle spese generali di cui all'art. 15 L.P., I.V.A. e CAP, come per legge.